

Edizione di giovedì 5 giugno 2014

DICHIARAZIONI

[Modello Unico 2014 e visto di conformità](#)

di Fabio Pauselli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime delle perdite d'impresa dei soggetti Ires](#)

di Federica Furlani

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Con la circolare 14/E l'Agenzia torna sul regime delle perdite e svalutazioni su crediti](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[L'Agenzia si esprime sulle rivalutazioni](#)

di Fabio Garrini

CONTENZIOSO

[Conciliazione giudiziale: senza pagamento nessun effetto estintivo della lite](#)

di Massimo Conigliaro

BUSINESS ENGLISH

[Acronyms e sigle: come chiedere spiegazioni e chiarimenti in inglese](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Modello Unico 2014 e visto di conformità

di Fabio Pauselli

La **legge n. 147/2013** ha disposto, a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, che per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei **crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a Euro 15.000 annui** è obbligatorio richiedere l'apposizione del **visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito**.

Una stessa disposizione è già prevista da anni nell'ambito dell'utilizzo del credito IVA, tuttavia quella riguardante i crediti fiscali se ne distingue avendo regole parzialmente diverse; ad esempio **non è richiesto che la dichiarazione sia presentata preventivamente rispetto all'utilizzo del credito**.

Si ricorda che il visto di conformità può essere apposto dai soggetti abilitati (iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro, Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF – imprese, iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la CCIAA) che siano dotati di una specifica copertura assicurativa e che siano iscritti, preventivamente, nell'apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto presso la competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. I controlli che tali soggetti devono svolgere prima di poter apporre il visto riguardano la **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** nonché la **conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili**; il riscontro è puramente documentale, senza alcuna valutazione di merito (in tal senso anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione con la **Circolare n. 57/E/2009 e n.134/E/1999**).

In **alternativa all'apposizione del visto di conformità**, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione oltre il limite di Euro 15.000 se la **dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile**. Con la sottoscrizione della dichiarazione tali soggetti attestano l'esecuzione dei controlli, di cui all'art. 2, c. 2, del D.M. n. 164 del 31.05.1999, riguardanti la:

- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di quest'ultime alla relativa documentazione.

Nel caso in cui la **dichiarazione venisse presentata in forma unificata, l'apposizione del visto di conformità potrebbe riferirsi ad entrambe le dichiarazioni** (Redditi e IVA); nel caso si volesse evitare di estendere il visto alla dichiarazione non interessata dalla sua apposizione (e i relativi controlli), è preferibile presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Discorso a parte, invece, per ciò che concerne l'IRAP, le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte; queste, infatti, essendo soggette ad autonoma dichiarazione dovranno riportare l'apposito visto.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli preliminari al rilascio del visto comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582** (art. 39, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime delle perdite d'impresa dei soggetti Ires

di Federica Furlani

L'**articolo 23, comma 9, D.L. 98/2011** (c.d. Manovra correttiva 2011) ha introdotto modifiche sostanziali al regime fiscale delle perdite d'impresa in ambito IRES.

In particolare, sono stati riformulati i **commi 1 e 2 dell'articolo 84 Tuir**, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle perdite:

- di periodo;
- dei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione;

a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011.

Ad oggi quindi il sistema di riporto delle perdite fiscali prevede in ciascun periodo **un limite** al relativo impiego in **misura non superiore all'80% del reddito imponibile, escludendo il limite temporale alla riportabilità delle perdite**.

La limitazione quantitativa non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità della norma è solo quella di **"modulare" l'ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d'imposta**: in tal modo, pur in presenza di perdite fiscali pregresse riportabili, viene assoggettato comunque a tassazione il 20% del reddito conseguito.

Una deroga a tale impostazione è prevista per le **perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d'imposta**: il comma 2 dell'articolo 84 stabilisce il **sistema di riporto in misura piena** delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una **nuova attività produttiva**.

Sono pertanto **escluse dalla deroga**:

- le perdite fiscali maturate in capo ad un soggetto di nuova costituzione che abbia **acquisito un'attività preesistente**, come nel caso di conferimento d'azienda, affitto d'azienda,
- le **perdite fiscali riportabili a seguito di operazioni straordinarie**, come fusioni, scissioni, ... in cui il soggetto avente causa subentra a titolo successorio nella posizione del dante causa. In tal caso i primi tre periodi di riportabilità totale delle perdite devono

computarsi dalla data di costituzione del dante causa.

Il limite di utilizzo delle perdite previsto dal comma 1 dell'art. 84 non si applica quindi alle **perdite generate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione**, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo e quindi per l'intero importo.

L'Agenzia delle Entrate, con la [**Circolare 16 giugno 2012 n. 25**](#), ha precisato che in presenza di perdite da compensare sia relative ai primi tre esercizi sia sorte successivamente, e quindi con il vincolo di utilizzo nei limiti dell'80% del reddito imponibile, **non è previsto alcun ordine di priorità di utilizzo**.

E' quindi **discrezione del contribuente** decidere se utilizzare o meno quelle realizzare nei primi tre periodi di imposta. In ogni caso ai fini del calcolo del limite dell'80% si deve far riferimento al **reddito imponibile al lordo** e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi di imposta.

Il **regime precedente di utilizzo delle perdite fiscali**, prima cioè dell'intervento del D.L. 98/2011, prevedeva il riporto illimitato per le perdite dei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, ed il riporto delle altre perdite entro il quinto periodo di imposta successivo.

Per le perdite fiscali ancora in essere relative ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare quelle risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010.) **si applica comunque la nuova disciplina di utilizzo** delle perdite, basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'80% del reddito di periodo.

L'utilizzo delle perdite presenta **limitazioni** sia di carattere generale che speciale.

La limitazione generale è contenuta nel **comma 3 dell'art. 84** che prevede la **non applicabilità** delle disposizioni di cui al comma 1, e quindi la **riportabilità delle perdite**, nel caso si verifichino queste due condizioni:

- **la maggioranza delle partecipazioni** aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga **trasferita o comunque acquisita da terzi**, anche a titolo temporaneo;
- **venga modificata l'attività principale in fatto esercitata** nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.

La limitazione non si applica se vengono rispettate le seguenti **condizioni di operatività**: le partecipazioni sono relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto

economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Tra le limitazioni speciali un posto di rilievo lo occupa l'**art. 30 co. 3 della L. 724/94**, che per le **società di comodo** prevede la possibilità di scomputare le perdite sulla sola parte del reddito prodotto che eccede quello minimo presunto.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Con la circolare 14/E l'Agenzia torna sul regime delle perdite e svalutazioni su crediti

di Sergio Pellegrino

Con la [**circolare n.14/E**](#) di ieri, l'Agenzia torna a commentare le modifiche che hanno interessato la **disciplina delle perdite e svalutazioni dei crediti**, dapprima con il **D.L. 83/2012** e più recentemente con la **legge di stabilità 2014**. Ovviamente la parte preponderante del documento di prassi è dedicata all'**ultimo** intervento realizzato in ordine di tempo dal legislatore, ma il paragrafo finale fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla deducibilità per i **crediti di modesto importo**.

Il quinto comma dell'art. 101 del Tuir, così come riformulato dall'**art. 1, comma 160, della legge 147/2013**, stabilisce che *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”*, parificando in questo modo il trattamento delle imprese *non-IAS* a quello garantito già precedentemente ai soggetti *IAS adopter*.

Alla luce della modifica normativa, per verificare la legittimità della deduzione fiscale del componente negativo diviene ovviamente decisivo stabilire se sussistono o meno i **presupposti per la cancellazione dei crediti** sulla base di quanto prevede il principio contabile nazionale di riferimento, vale a dire il documento **OIC 15**.

La circolare evidenzia sul punto le **differenze esistenti fra “vecchio” e “nuovo” OIC 15**, superando quest'ultimo in particolare la **problematica distinzione tra cancellazione obbligatoria e facoltativa dei crediti**, che caratterizzava invece il precedente documento. L'elemento che diviene dirimente nella nuova ottica elaborata dall'OIC è quello del **trasferimento dei rischi** inerenti lo strumento finanziario ceduto: tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un'**operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi**, il **credito deve essere cancellato dal bilancio**, iscrivendo alla voce B14 del conto economico la differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione.

Se invece il **trasferimento della titolarità del credito non si accompagna ad un trasferimento dei rischi**, il credito deve rimanere iscritto a bilancio e conseguentemente non sussistono i presupposti per la deducibilità fiscale di un componente negativo: è il caso, ad esempio, del mandato all'incasso piuttosto che della cessione a scopo di garanzia.

Le nuove disposizioni si applicano, per espressa previsione di legge, a partire dal **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013** e quindi possono essere dedotte le **perdite sui crediti cancellati a partire dal bilancio 2013**. Per quelle “cancellazioni” avvenute in esercizi precedenti, invece, la deducibilità delle perdite non è “garantita”, ma passa per la valutazione “tradizionale” della ricorrenza degli elementi certi e precisi richiesti dal quinto comma dell'art. 101.

Dopo essersi soffermata anche sulla nuova disciplina per gli enti crediti e finanziari e per le imprese di assicurazione, la circolare, come detto, torna ad affrontare il tema della **deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo**, chiarendo alcuni aspetti già trattati nella precedente **circolare 26/E del 2013**, che aveva analizzato gli interventi realizzati con il D.L. 83/2012.

Due sono i requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di importo fino a 2.500 euro (5.000 per i contribuenti di grandi dimensioni): **imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi**.

Nel periodo in cui **entrambi i requisiti si realizzano**, l'ammontare dei crediti può essere oggetto di deduzione sulla base della previsione del quinto comma dell'art. 101 del Tuir alla stregua di una perdita su crediti vera e propria (cosa che dal punto di vista civilistico non è).

L'indicazione contenuta nella circolare circa il fatto che “*l'intero ammontare dei predetti crediti deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'art. 101 del Tuir*” pare legittimare, a livello di dichiarazione, il loro inserimento nel **rigo RS65 Perdite dell'esercizio** (anziché nel **rigo RS67 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio**, come apparirebbe più corretto, soluzione che però farebbe scattare il “blocco” alla deduzione, previsto dall'art. 106, nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti).

Per evitare che vi possa essere una **duplice deduzione**, l'impresa deve verificare successivamente che i crediti in questione non generino ulteriori perdite al momento della loro **successiva cancellazione** dal bilancio, né vengano presi in considerazione nel **calcolo del plafond** di cui all'art. 106 del Tuir.

Inoltre, il fondo svalutazione non dedotto per la parte ad essi corrispondente **non può generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo**, così come avviene per il fondo già dedotto secondo quanto disposto all'art. 106.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'Agenzia si esprime sulle rivalutazioni

di **Fabio Garrini**

Con la [Circolare n.13/E](#) pubblicata ieri l'Agenzia affronta il tema delle **rivalutazioni dei beni d'impresa**, possibilità reintrodotta dalla L. 147/2013 con riferimento ai **bilanci 2013** (per la precisione i maggiori valori vanno iscritti con riferimento all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2014).

Si tratta di chiarimenti evidentemente **non troppo tempestivi**: tralasciando il fatto che la scadenza del versamento delle imposte è tra una decina di giorni (ad oggi la tanto attesa proroga non è ancora formalizzata), va segnalato che si tratta di un istituto che **presuppone una rilevazione contabile** che, per le società di capitali, doveva avvenire nei **bilanci approvati** perlopiù entro lo scorso 30 aprile e depositati entro il 30 maggio. Quindi chi avesse deciso di azionarla (probabilmente pochi vista l'onerosità, pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili), lo ha fatto all'oscuro delle indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria. Ma ormai abbiamo rodate capacità divinatorie, necessarie nella nostra professione.

Ciò posto va detto che il presente documento presenta soprattutto **conferme di interpretazioni** già rese in passato, in relazione a precedenti analoghi provvedimenti, anche se non manca qualche spunto specifico che va ad interessare l'istituto applicabile nel bilancio appena chiuso.

I maggiori valori iscritti

Prima di tutto va notata la conferma del “presupposto fiscale” della rivalutazione: secondo l'Agenzia **l'iscrizione dei maggiori valori è subordinato al loro riconoscimento fiscale** previo versamento dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento ai beni rivalutabili, viene precisato come siano **esclusi tutti i beni merce**, benché la norma facesse esplicito riferimento, in tale esclusione, ai soli immobili merce; quella assunta dall'Agenzia pare una posizione del tutto condivisibile, vista la logica del presente provvedimento.

Sotto il profilo delle **metodologie contabili** utilizzabili è ammesso tanto l'adeguamento del solo costo storico, quanto la riduzione del fondo di ammortamento, così come il contestuale adeguamento sia del costo che del correlato fondo, metodi che potranno anche essere **differentemente utilizzati nell'ambito della stessa categoria omogenea**. Viene ribadito come a

seguito della rivalutazione il costo rivalutato del bene non potrà **mai assumere un valore superiore a quello di sostituzione**, dato dal costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

In relazioni ai fabbricati la circolare precisa poi che **l'area sottostante e fabbricato** su di essa edificato possono essere **trattati separatamente** visto che fanno riferimento a diverse categorie omogenee, indipendentemente dal fatto che fabbricato e area siano congiuntamente iscritti in bilancio. Conseguentemente, aspetto non chiaro dalla lettura della norma, risulta **possibile rivalutare anche solo il fabbricato e non l'area**, visto che il maggior valore attribuito al primo sarà ammortizzabile (seppure con efficacia differita); ovviamente è ammissibile anche l'opzione contraria.

La rivalutazione ha effetto **differito al terzo periodo d'imposta successivo** (2016) per il calcolo di ammortamenti e per la rilevanza del plafond delle manutenzioni; viene confermato che tale differimento rileva **anche ai fini IRAP**, anche per le imprese che determinano l'imposta regionale sulla base delle risultanze del conto economico (quindi anche ai fini IRAP, fino al 2015, gli ammortamenti saranno dedotti nel limite del corrispondente valore fiscale ante-rivalutazione).

L'imposta sostitutiva

La sostitutiva dovuta viene versata entro la scadenza del versamento delle imposte relative all'anno in cui la rivalutazione è effettuata (quindi 16 giugno, salvo proroghe) ovvero entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,4%. L'Agenzia ribadisce che l'elemento cruciale per verificare l'efficacia della rivalutazione è **l'indicazione in dichiarazione del maggior valore rivalutato**, a nulla rilevando che l'imposta sostitutiva sia stata versata o meno (l'eventuale omesso versamento sarà recuperato dall'Agenzia delle Entrate, se non prima ravveduto).

Sempre in tema di sostitutiva da versare, ma questa volta in reazione a quella dovuta per **l'affrancamento** (10%), l'Agenzia conferma la propria precedente (criticabile) interpretazione circa la **base imponibile** da prendere a riferimento: non il saldo attivo netto iscritto in bilancio (ossia quello al netto dell'imposta dovuta sulla rivalutazione del bene), **ma l'importo lordo, incrementato della sostitutiva stessa** (quindi pari al maggior valore dei beni iscritti nell'attivo). Tale affrancamento libera la riserva dal 2014, ma non ha alcun effetto sul differimento della rilevanza fiscale del maggior valore iscritto sul beni rivalutati.

CONTENZIOSO

Conciliazione giudiziale: senza pagamento nessun effetto estintivo della lite

di Massimo Conigliaro

Solo il pagamento dell'intero o della prima rata legittima il giudice alla declaratoria di **cessata materia del contendere** per intervenuta conciliazione ex art. 48 D. Lgs. 546/92. In assenza della prova del versamento, il giudice tributario può adottare, quale unico provvedimento, quello del **rinvio dell'udienza di trattazione** ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l'adempimento dalla citata norma. Tale principio – dibattuto sia in giurisprudenza che in dottrina – è stato espresso dalla [Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. XXV, con la Sentenza n. 181 del 13 settembre 2013.](#)

In particolare, viene richiamata la pronuncia della **Corte di Cassazione n. 3560/2009**, nella quale si precisa che la conciliazione giudiziale costituisce **“fattispecie a formazione progressiva e proceduralizzata caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia”** e, pertanto, **“solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione-efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere....se l'atto di conciliazione è imperfetto e sino a quando non sia stata adempiuta l'obbligazione conciliata e se fino ad allora non si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale, oggetto della controversia, e se, quindi, non si realizza alcuna cessazione della materia del contendere, è necessario trarne la conseguenza che la CTP non può adottare alcun provvedimento sull'esistenza dal processo. Poiché il solo atto di conciliazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art.48 comma 5 non è di per sé, senza il versamento adempitivo dell'obbligazione conciliata, concepito dal legislatore come una delle cause di estinzione previste dalla legge che legittimano all'adozione di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, è escluso che la CTP possa esercitare il potere di dichiarare l'estinzione del processo... l'unico provvedimento che la CTP può adottare è, allora, quello del rinvio dell'udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l'adempimento dell'art. 48 comma 5.”**

Nel caso trattato dai giudici siciliani, è stato rilevato che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, presupponendo la valida conciliazione della controversia ed il **regolare pagamento** che derivava. L'Ufficio presentava appello contro detta sentenza lamentandone l'erroneità in quanto i primi giudici avevano **omesso di verificare** se la conciliazione si fosse perfezionata nei modi previsti dalla disciplina processuale tributaria. Chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con dichiarazione di legittimità della **pretesa erariale**, in subordine la determinazione della pretesa erariale nell'importo

conciliato, ed in ulteriore subordine, qualora la Commissione Regionale non ritenesse correttamente instaurato il contradditorio, la remissione del giudizio alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con vittoria di spese. **La parte contribuente non si costituiva.**

I giudici palermitani, una volta constatato il mancato pagamento della conciliazione, hanno accolto il rilievo e, ritenuta non perfezionata la conciliazione, hanno **deciso nel merito la controversia** ritenendo fondate le doglianze dell'Amministrazione Finanziaria.

Tale soluzione, in verità, non trova conforto nemmeno nella **prassi amministrativa**. Nel caso della conciliazione fuori udienza, al giudice spetta un controllo di legittimità, nonché l'emanazione del decreto di estinzione del giudizio. In tale situazione la **Circolare 297/E/1997** precisa che *"potrebbe configurarsi la necessità di riattivare il processo nei casi di mancato perfezionamento della conciliazione. Pertanto, gli uffici dovranno porre la massima cura nell'accertare il regolare assolvimento degli adempimenti descritti, proponendo, in difetto, tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 546 del 1992".*

Circostanza quest'ultima alla quale devono porre **attenzione gli uffici finanziari**, atteso che il termine del pagamento è di venti giorni dalla data dell'udienza o dal deposito del decreto presidenziale mentre quello del reclamo è di trenta giorni, decorrenti dalle medesime date. Ciò comporta la conseguenza – assai scomoda per l'ente impositore – di un **arco temporale di soli dieci giorni** dalla scadenza del termine di pagamento della conciliazione, per predisporre e notificare l'eventuale reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione; e l'accoglimento del suddetto comporterebbe la **prosecuzione del giudizio di merito** innanzi alla commissione tributaria provinciale.

La **delega fiscale** attualmente in Parlamento (per la quale si attendono i decreti delegati) affronta il tema della conciliazione giudiziale. Al fine di **evitare dubbi interpretativi** sul punto – così come anticipato di fatto dalla C.T.R. di Palermo in commento –, sarebbe bene chiarire le conseguenze del mancato pagamento: in particolare, sarà utile prevedere un **rinvio della causa a data successiva alla scadenza dei venti giorni** concessi per il versamento, così da consentire alla Commissione Tributaria di **verificare l'avvenuto versamento** delle somme dovute, prendere atto del venir meno dell'obbligazione tributaria e, per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. **Altrimenti il processo prosegue.**

BUSINESS ENGLISH

Acronyms e sigle: come chiedere spiegazioni e chiarimenti in inglese

di Stefano Maffei

La professionisti si lasciano costretti a molti italiani americani fanno un gran uso di sigle e acronimi quando necessita di chiedere spiegazioni, specialmente se si tratta di un argomento che l'interlocutore non conosce.

Il mio consiglio è di vincere la ritrosia e mandare a memoria una frase utile per interrompere l'interlocutore e **richiedere chiarimenti con prontezza**. Eccola: *Excuse me, what does (acronym) stand for?*

Vi propongo alcuni modelli di scambi di conversazione:

- *What does CPA stand for? It stands for “Certified Public Accountant” (che altro non è che il corrispondente statunitense del commercialista);*
- *What does EBITDA stand for? It stands for “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization” (quello che i commercialisti italiani chiamano MOL, ossia margine operativo lordo);*
- *What does IASC stand for? It stands for “International Accounting Standards Committee” (si tratta dell'ente internazionale che sviluppa criteri contabili tendenzialmente validi a livello mondiale).*

Anche nella **corrispondenza scritta sigle e acronyms** possono essere molto utili, per semplificare e evitare fastidiose ripetizioni. Se scrivete una lettera o un contratto in inglese, utilizzate il vocabolo *hereinafter* (di seguito) per specificare il significato dell'acronimo a beneficio del lettore nel caso in cui l'acronimo ricompaia successivamente nello stesso documento. Se iniziate ad affrontare il tema dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per esempio, potreste scrivere: *In 2013, a few changes were made to the rules governing the Italian income tax for individuals (hereinafter IRPEF).*

Come sempre, attenzione ai faintendimenti e alle figuracce, visto che acronimi identici potrebbero identificare concetti diversi in Stati diversi. Non fate come quel *prosecutor* (trad: pubblico ministero) milanese che ad una conferenza a Londra ha risposto alla domanda *What is your job?* con *I am a P.M.* Attenti: *In England, P.M. stands for Prime Minister.*

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale e il programma estivo ad Oxford per avvocati e commercialisti visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it

